



# Comune di Vigonovo

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

### OGGETTO:

**Presenza d'atto dello stato attuale in merito alla intervenuta riduzione della fascia di rispetto del vincolo cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934 (modificato dall'art. 28 della L. n. 166/2002).**

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti dieci nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Martello Luca - Sindaco	Sì
2. Sattin Luisa - Vice Sindaco	Sì
3. Danieletto Andrea - Consigliere	Sì
4. Dorio Sabrina - Consigliere	Sì
5. Nalin Marco - Consigliere	No
6. Carraro Caterina - Consigliere	Sì
7. Daniele Veronica - Consigliere	Sì
8. Rubin Alberto - Consigliere	Sì
9. Tono Fabio - Consigliere	Sì
10. Mengato Pavanello Roberto - Consigliere	Sì
11. Fogarin Filippo - Consigliere	Sì
12. Baraldo Elisabetta - Consigliere	Sì
13. Trolese Antonio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Piras Guido il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Danieletto Andrea nella sua qualità di Assessore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## PROPOSTA DI DELIBERA

### PREMESSO che:

- il Comune di Vigonovo è dotato del Piano Regolatore Comunale (PRC), così composto:
  - Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), redatto in co-pianificazione con la Provincia di Venezia adottato con deliberazione di C.C. n. 34 del 14.09.2015 e successivamente approvato, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. n. 11/2004, con Conferenza dei Servizi tra Regione Veneto e Comune di Vigonovo in data 18.10.2018 e pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 124 del 14.12.2018;
  - Piano degli interventi (P.I.) – adottato con deliberazione di C.C. n. 34 del 18.12.2019 e successivamente approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 25.06.2020, pubblicato nell'albo pretorio in data 08.07.2020;
  - Variante parziale n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con delibera di C.C. n. 49 del 09.11.2020 ed approvata con delibera di C.C. n. 21 del 28.06.2021;
  - Variante n. 1 al Piano degli Interventi, adottata con delibera di C.C. n. 29 del 29.07.2021 ed approvata con delibera di C.C. n. 11 del 29.04.2022;
  - Variante parziale n. 3 al P.I., ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, adottata con delibera di C.C. n. 27 del 15/07/2024 e fino a quando non sarà divenuta efficace a norma del comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2004, troveranno applicazione le misure di salvaguardia previste dall'art. 12 comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 11/2004;

### DATO ATTO che:

- Nella Tav. n. 1 "Carta dei Vincoli" del P.A.T., adottato ed approvato come meglio specificato in premessa, sono rappresentate le fasce di rispetto cimiteriale ridotte in coerenza con il precedente Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
- All'art. 13 delle Norme Tecniche (N.T.) del P.A.T. vengono trattati "Elementi generatori di vincolo - Fasce di rispetto", all'interno dei quali sono ricompresi anche "Cimiteri/area di rispetto";
- Nella cartografia del P.I. vigente, ed anche nella Variante n. 3 adottata ed in corso di procedimento ai sensi dall'art. 18 della L.R. n. 11/2004, vengono riportate le fasce di rispetto cimiteriale in coerenza alle previsioni del P.A.T.;

### CONSIDERATO che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 03.07.1967, il Comune di Vigonovo ha ridotto la fascia di rispetto cimiteriale previgente, in ragione del fatto che *«con lo sviluppo del centro abitato del capoluogo il cimitero viene a trovarsi in prossimità delle case di abitazione»*;
- la zona di rispetto cimiteriale è, dunque, stata portata a 50 metri, onde dare maggiore possibilità di sviluppo al centro abitato;
- con decreto n. 5520 del 1973 è stato dato parere favorevole del Medico Provinciale e per le riduzioni delle distanze della fascia di rispetto del cimitero esistente all'epoca;
- con Delibera n. 47 del 30.07.1973, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), rielaborando quanto precedentemente adottato con Delibera di C.C. n. 28 del 26.10.1969;
- tale P.R.G. è stato approvato nel 1975 e riportava graficamente il vincolo cimiteriale a 50 metri lungo il perimetro del cimitero del paese, come ben rappresentato nella Tav. n. 8 depositata agli atti dell'ufficio;
- in tutti gli strumenti urbanistici successivi, compresa la Variante Generale al P.R.G. adottata con deliberazione di C.C. n. 38 del 16.07.1998 ed approvata definitivamente dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 1658 del 22.06.2001, la fascia di rispetto cimiteriale non è mai stata variata, né sono stati annullati/modificati i provvedimenti che in origine avevano disposto la riduzione a 50 metri;
- il P.R.G. adottato il 28.02.2005, con delibera di C.C. n. 16, ed approvato definitivamente dalla Regione Veneto nel Febbraio 2009 con D.G.R.V. n. 443/2009, pur tenendo in

- considerazione il previsto ampliamento del cimitero esistente nel centro del paese, ha modificato la forma della fascia di rispetto, conservando, però, la profondità di m. 50 come rappresentato nelle tavole grafiche depositate agli atti;
- con l'attuale Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), redatto in co-pianificazione con la Provincia di Venezia, ed approvato, con Conferenza dei Servizi, tra Regione Veneto e Comune di Vigonovo, nulla è mutato dal punto di vista sostanziale: l'individuazione grafica della fascia di rispetto tiene conto dell'ampliamento del cimitero *medio tempore* realizzato, ma conferma una profondità di m. 50, come meglio evidenziato nella "Carta dei Vincoli";
  - il vigente Piano degli interventi (P.I.), e relativa Variante adottata, danno atto – sotto il profilo grafico – sia del limite teorico/standard della fascia di rispetto cimiteriale fissato a 200 metri, ai sensi del T.U. delle Leggi sanitarie, ma riporta anche la fascia di rispetto ridotta a 50 metri, in quanto concretamente oggetto di riduzione ex art. 338, comma 5, del medesimo Testo Unico del 1934, come evidenziato anche dalle Legende delle molteplici tavole grafiche del P.I. con la specifica dicitura "*Cimiteri/Fasce di rispetto – oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 338 comma 5, T.U. leggi sanitarie R.D. 1265/1934*";

RITENUTO che il Comune di Vigonovo, al fine dell'ottenimento della riduzione delle fasce di rispetto del cimitero presente nel territorio comunale, ha provveduto nel tempo – a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso fino ai giorni nostri – ad acquisire e produrre i documenti elencati al capoverso precedente, disponendo tale riduzione e mantenendola nel susseguirsi dei diversi strumenti urbanistici e delle relative varianti, che sono stati via via adottati ed approvati nel corso dei decenni, con tutto ciò che ne consegue, anche in termini di affidamento, sulla posizione dei soggetti privati proprietari dei fondi coinvolti;

CONSIDERATO che il vigente art. 338 del Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934, come modificato dalla L. n. 166 del 01/08/2002, consolida l'attribuzione al Consiglio Comunale della possibilità, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, sia per la realizzazione di un'opera pubblica, ovvero, per l'attuazione di interventi urbanistici di attuare la "*... riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.*";

CONSIDERATO che con l'emanazione della L.R. n. 4/2015 del 16/03/2015, e l'introduzione del comma 4-bis, all'art. 41 della L.R. n. 11/2004, è stata apportata la seguente condizione per quanto riguarda la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale: "*Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'art. 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, l'attuazione degli interventi urbanistici, pubblici o privati, compatibili con le esigenze di pubblico interesse attinenti al profilo sanitario, urbanistico e di tranquillità dei luoghi, di cui al medesimo comma 5, è consentita previa approvazione da parte del consiglio comunale di un piano urbanistico attuativo con le procedure di cui all'articolo 20. Tale disposizione si applica anche ai comuni non dotati di PAT*". Norma, quindi, che normava la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale per la realizzazione di interventi urbanistici privati nel caso di interventi urbanistici attraverso l'utilizzo dello strumento urbanistico attuativo (P.U.A. – Piano Urbanistico Attuativo);

APPURATO che l'art. 41, comma 4-bis, della L.R. n. 11/2004, è stato riscritto ad opera dell'art. 63, comma 4, della L.R. 31 dicembre 2016, n. 30, così come segue: "*Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'art. 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi*";

CONSTATATO che l'orientamento giuridico, (si veda ad esempio la pronuncia del TAR Veneto Sez. II, n. 2226/2009, del TAR Lombardia Sez. I 1780/2011 e del Consiglio di Stato VI, n. 3410 del 04/07/2014), riconosce al Consiglio Comunale la potestà decisionale in merito alla riduzione del limite della distanza per la fascia di rispetto cimiteriale indicata al comma 5 dell'art. 338 del R.D. n. 1268 del 09/08/1934 e al comma 4bis dell'art. 41 della L.R. 11/2004;

VISTA la recente sentenza T.A.R. Veneto, sez. 2<sup>a</sup>, n. 1020/2023, pubblicata il 08/07/2023, la quale stabilisce che: *“la fascia dei 200,00 metri di rispetto del vincolo cimiteriale, ex art. 338 del R.D. n. 1265/1934, è derogabile e, quindi, riducibile fino a 50,00 metri se l'Autorità Sanitaria Locale competente esprime il proprio parere favorevole a riguardo”*. Nello specifico la sentenza convalida la riduzione del vincolo cimiteriale operata con una variante al PRG del 1978 e che nel 2006 aveva inserito l'area in esame all'interno di un P.U.A. Da questi elementi, la sentenza T.A.R. ha ritenuto legittimo il mantenimento della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale stabilita precedentemente l'emanazione della L. n. 166/2002;

VISTA anche la coeva sentenza TAR Veneto, sez. 2<sup>a</sup>, n. 1021/2023, pubblicata sempre il 08/07/2023, la quale ha precisato che non poteva trovare accoglimento l'argomento – sostenuto dai privati – secondo cui i terreni oggetto di quello specifico intervento sarebbero stati *ab origine* inedificabili in ragione della presenza della fascia di rispetto cimiteriale, in quanto la sentenza stessa specifica: *“...Infatti la fascia di rispetto cimiteriale era stata ridotta a 50 metri dal PRG del 1978 e 1991 in attuazione dell'art. 338 del RD 1934 vigente razione temporis. Né la modifica normativa intervenuta nel 2002 ha in sé inibito la possibilità di assentire una deroga; l'articolo 338 comma 5 del RD, nel testo novellato nel 2002, prevede infatti che il Consiglio comunale possa consentire la trasformazione delle aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale non solo per dare esecuzione ad un'opera pubblica ma anche per l'attuazione di un intervento urbanistico privato, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie (valutazione demandata all'Azienda sanitaria locale competente).”*

RICHIAMATA l'autorevole conferma che si rinviene anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza sez. IV, 18.05.2016, n. 2003), secondo la quale la fascia di rispetto cimiteriale ridotta non può essere considerata *tamquam non esset*, con il conseguente ripristino della fascia di rispetto nella sua totale estensione così come previsto dalla L. n. 166/2002, senza necessità di un atto formale da parte dell'Amministrazione. Il provvedimento di riduzione della fascia di rispetto, infatti, non può essere qualificato nullo, in forza del principio di tassatività delle ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 21-septies della L. n. 241/1990. Al contrario, invece, l'Amministrazione Comunale dovrebbe eventualmente assumere provvedimenti formali per incidere in maniera espansiva della fascia di rispetto cimiteriale ridotta;

RILEVATO che, già in precedenza, si era espresso, sul punto, proprio il Giudice amministrativo veneto, il quale aveva precisato che, in linea generale, il provvedimento di riduzione del vincolo cimiteriale, legittimamente adottato, non può essere disapplicato dalla P.A. in relazione ai successivi procedimenti amministrativi (es. il rilascio di un'autorizzazione edilizia nel perimetro cimiteriale): la “inosservanza” del provvedimento di riduzione è giustificata solamente da un suo previo annullamento d'ufficio (cfr. T.A.R. Veneto, sez. 2<sup>a</sup>, 12.3.2015, n. 300).

PRECISATO che, da tale interpretazione, deve desumersi come le riduzioni al vincolo cimiteriale antecedenti alla L. 166/2002, ormai consolidate, non possano ritenersi ragionevolmente intaccate dalla normativa sopravvenuta, cosicché un'eventuale riespansione del vincolo possa derivare solo da nuovi atti deliberativi in tal senso, da parte dell'Ente locale;

CONSIDERATO che la normativa regolamentare del Comune in materia di vincolo cimiteriale si riviene nell'art. 13 delle Norme Tecniche del P.A.T. e nell'art. 30 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi vigente, le quali tuttavia riprendono quanto contenuto nel R.D. del 1934, fin qui menzionato, e nulla hanno disposto in merito ad un'eventuale riespansione della fascia di rispetto;

CONSIDERATO quanto sopra, si ritiene necessario, al fine di adempiere correttamente e compiutamente a tutti gli obblighi normativi anche in previsione di eventuali futuri aggiornamenti degli strumenti urbanistici, prendere atto dell'iter amministrativo ante 2002 condotto da questo Comune che ha determinato la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale;

DATO ATTO che la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale non comporta un aumento della capacità edificatoria già prestabilita negli ambiti di urbanizzazione consolidata, mantenendo inalterate le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

RILEVATO che, in data 15.07.2024, è stato acquisito agli atti dell'Ente apposito parere legale *pro veritate*, richiesto dall'Amministrazione Comunale, giusto conferimento di incarico di cui alla Determinazione n. 566 del 14.12.2022 a firma del Responsabile dell'Area Edilizia Privata - Urbanistica, con il quale, a seguito di una dettagliata analisi della vigente disciplina statale/regionale, congiuntamente ad un riepilogo della situazione di fatto relativa agli strumenti urbanistici comunali che si sono susseguiti, si può desumere che:

- le riduzioni della fascia di rispetto cimiteriale deliberate dall'Amministrazione comunale di Vigonovo, prima dell'entrata in vigore della L. 166/2002 (di riforma dell'art. 338 T.U.L.S.) sono da considerarsi valide ed efficaci, cosicché non vi è alcuna necessità di una nuova delibera di riduzione della fascia sulla base della normativa sopravvenuta. Ergo, la riduzione deliberata dal Comune di Vigonovo *ante-riforma* deve ritenersi tuttora vigente, come risulta dai vari strumenti urbanistici e dalle relative varianti, che si sono susseguiti nel corso del tempo;
- tale fascia di rispetto cimiteriale ridotta non può considerarsi tacitamente riespansa in maniera automatica a m. 200, con il conseguente ripristino così come previsto dalla L. n. 166/2002, senza necessità di un atto formale da parte dell'Amministrazione con relativa delibera di annullamento della precedente riduzione;
- gli interventi consentiti, sono quelli disciplinati dall'art. 41 comma 4bis della L.R. n. 11/2004 il quale stabilisce che nelle aree di rispetto cimiteriale "...oggetto di riduzione ex art. 338, co. 5, T.U.L.S., l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici, aventi rilevanza pubblica, è consentita dal Consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi";;
- oltre all'opera pubblica, è ammissibile l'intervento anche da parte di privati ma esclusivamente su scala urbanistica (ossia assistito da uno strumento urbanistico anche attuativo *ad hoc*), e non già di un mero intervento edilizio *tout court*, il quale deve comunque presentare una significativa rilevanza pubblica (a titolo di esempio, gli accordi tra soggetti pubblici e privati ex art. 6 L.R. n. 11/2004), ovvero che vi sia un concreto interesse pubblico sotteso all'intervento e che va concretamente valutato dall'Ente come meritevole;

SENTITA la Commissione Consiliare per il Territorio ed Urbanistica nella seduta del 13.02.2025 e valutati i contributi in essa pervenuti;

RITENUTO necessario, attraverso formale ricognizione dell'attività amministrativa svolta in epoca antecedente l'entrata in vigore della L. n. 166/2002, dare atto e confermare la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale presente nel territorio del Comune di Vigonovo;

RILEVATO che scopo del presente atto deliberativo è quello di prendere atto dello stato di fatto in essere per la fascia di rispetto cimiteriale ridotta, come da pregresse scelte dell'Ente, limitandosi in questa ad una mera ricognizione della situazione giuridico-urbanistica attualmente in vigore;

RICHIAMATO l'art. 39 del D.Lgs. 14.03.2013, n.33 che disciplina agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in tema di pianificazione e governo del territorio;

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2004 *“Norme per il governo de territorio ed in materia di paesaggio”* e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 *“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”* e ss.mm.ii.;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio vigente;

VISTE le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi vigenti e successive varianti;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

### **SI PROPONE**

1. di dare atto che tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Comune di Vigonovo, al fine dell’ottenimento della riduzione della fascia di rispetto del cimitero di Vigonovo, ha provveduto nel tempo ad acquisire e produrre i seguenti documenti:
  - con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 03.07.1967, il Comune di Vigonovo ha ridotto, a metri 50, la fascia di rispetto cimiteriale previgente, in ragione del fatto che *«con lo sviluppo del centro abitato del capoluogo il cimitero viene a trovarsi in prossimità delle case di abitazione»*;
  - con decreto n. 5520 del 1973 è stato dato parere favorevole del Medico Provinciale e per le riduzioni delle distanze della fascia di rispetto del cimitero esistente all’epoca;
  - con Delibera n. 47 del 30.07.1973, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), rielaborando quanto precedentemente adottato con Delibera di C.C. n. 28 del 26.10.1969, e con D.G.R.V. n. 2826 del 04.08.1976 è stato definitivamente approvato tale P.R.G., il quale riportava graficamente il vincolo cimiteriale a 50 metri lungo il perimetro del cimitero del paese, come ben rappresentato nella Tav. n. 8 depositata agli atti dell’ufficio;
  - con la Variante Generale al P.R.G. adottata con deliberazione di C.C. n. 38 del 16.07.1998 ed approvata definitivamente dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 1658 del 22.06.2001, la fascia di rispetto cimiteriale non è mai stata variata, né sono stati annullati/modificati i provvedimenti che in origine avevano disposto la riduzione a 50 metri;
  - il P.R.G. adottato il 28.02.2005, con delibera di C.C. n. 16, ed approvato definitivamente dalla Regione Veneto nel Febbraio 2009 con D.G.R.V. n. 443/2009, pur tenendo in considerazione il previsto ampliamento del cimitero esistente nel centro del paese, ha modificato la forma della fascia di rispetto, conservando, però, la profondità di m. 50 come rappresentato nelle tavole grafiche depositate agli atti;
  - con l’attuale Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), redatto in co-pianificazione con la Provincia di Venezia, ed approvato, con Conferenza dei Servizi, tra Regione Veneto e Comune di Vigonovo in data 8.10.2018 (e pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 124 del 14.12.2018), nulla è mutato dal punto di vista sostanziale: l’individuazione grafica della fascia di rispetto tiene conto dell’ampliamento del cimitero medio tempore realizzato, ma conferma una profondità di m. 50, come meglio evidenziato nella *“Carta dei Vincoli”*;
  - il vigente Piano degli interventi (P.I.), e relativa Variante n. 3 adottata, danno atto – sotto il profilo grafico – sia del limite teorico/standard della fascia di rispetto cimiteriale fissato a 200 metri, ai sensi del T.U. delle Leggi sanitarie, ma riporta anche la fascia di rispetto ridotta a 50 metri, in quanto concretamente oggetto di riduzione ex art. 338, comma 5, del medesimo Testo Unico del 1934, come evidenziato anche dalle Legende delle molteplici tavole grafiche del P.I. con la specifica dicitura *“Cimiteri/Fasce di rispetto – oggetto di riduzione ai sensi dell’art. 338 comma 5, T.U. leggi sanitarie R.D. 1265/1934”*;

3. di prendere atto delle considerazioni e delle analisi contenute nel parere legale *pro veritate*, reso dall'avv. Domenico Chinello, di Mirano (VE), richiesto dall'Amministrazione Comunale, giusto conferimento di incarico di cui alla Determinazione n. 566 del 14.12.2022 a firma del Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Urbanistica, e pervenuto agli atti in data 16.07.2024 prot. 8489;
4. di dare atto che, con la presente deliberazione, per quanto espresso in premessa, viene riconosciuta l'intervenuta riduzione della fascia di rispetto cimiteriale del cimitero del Comune di Vigonovo, secondo quanto disposto dall'art. 338 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934 (modificato dall'art. 28 della L. n. 166/2002) in ambito urbanistico e, di conseguenza, tributario fino ad eventuale diversa determinazione dell'Ente, specificando che gli interventi ammissibili, sono quelli disciplinati dall'art. 41, comma 4bis, della L.R. n. 11/2004, il quale stabilisce che nelle aree di rispetto cimiteriale “...oggetto di riduzione ex art. 338, co. 5, T.U.L.S., l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici, aventi rilevanza pubblica, è consentita dal Consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi”;
5. di demandare agli uffici, ognuno per quanto di sua competenza, i provvedimenti conseguenti al presente atto deliberativo;
6. di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in tema di pianificazione e governo del territorio ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto:

Preso d'atto dello stato attuale in merito alla intervenuta riduzione della fascia di rispetto del vincolo cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934 (modificato dall'art. 28 della L. n. 166/2002).

PRESO ATTO dell'allegato parere favorevole, espresso dal funzionario incaricato ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma I, lett. b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
PARERE TECNICO	Favorevole	24/02/2025	F.to: CARRARO THOMAS

Il Sindaco introduce il punto, evidenziando la necessità di formalizzare la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 50 metri, già deliberata nel 1967, per adeguarsi alle normative regionali del 2015 e 2016.

L'architetto Carraro illustra il quadro normativo, spiegando che il vincolo originario di 200 metri (Regio Decreto 1265/1934) è stato ridotto dal Comune di Vigonovo con delibera del 1967, e che tale riduzione è stata recepita negli strumenti urbanistici successivi.

Si sottolinea che qualsiasi intervento edilizio nell'area dovrà comunque ottenere parere favorevole dall'autorità sanitaria.

Intervento del Consigliere Trolese che chiede chiarimenti sulla situazione giuridica e sulla possibilità di ricorsi da parte di privati o dell'azienda socio-sanitaria.

Rispondono il Sindaco e l'architetto Carraro confermano che eventuali interventi saranno soggetti a verifica da parte dell'autorità sanitaria e che la consulenza legale ottenuta è funzionale a garantire solidità alla delibera.

Il Presidente chiede se vi siano interventi sulla documentazione distribuita. Non emergono osservazioni.

Tenutasi la seguente votazione:

Presenti:	n. 12 (dodici)
Favorevoli:	n. 12 (dodici)
Astenuti:	nessuno
Contrari:	nessuno.

## **DELIBERA**

Di approvare la suestesa proposta di delibera relativa all'argomento in oggetto.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

**Il Presidente**  
Firmato digitalmente  
Danieletto Andrea

**Il Segretario Comunale**  
Firmato digitalmente  
Piras Guido

---